

**Tribunale di Verona – Sentenza 16 marzo 2011
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA**

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2004 del Tribunale di Verona, posta in decisione all'udienza del 16.04.09 e vertente

TRA

M C T

Nata a il CF:

rappresentata e difesa dagli Avv.ti con domicilio eletto in presso il loro studio, in virtù della procura a margine del ricorso ex art.204 bis d.lgs. n.285/1992

- appellante -

E

C in persona del Sindaco *pro tempore*

CF:

rappresentato e difeso dagli Avv.ti con domicilio eletto in presso il loro studio, in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- appellato-

Conclusioni dell'attrice:

Conclusioni del convenuto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 02.03.07, M C T ha proposto appello avverso alla sentenza n. del Giudice di pace di Verona che aveva rigettato il ricorso proposto per l'annullamento di n.33 sanzioni amministrative, irrogate con verbali della Polizia Municipale di Verona, per reiterate infrazioni del divieto di accesso alla zona a traffico limitato di via , commesse nel periodo ricompreso tra il 7/12/05 e il 2/12/05.

In particolare l'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) erronea valutazione della questione di costituzionalità dell'art.198, 2 comma C.d.s., nella parte in cui esclude l'applicabilità del cumulo giuridico di sanzioni, per l'ipotesi di violazione del divieto di accesso a zone a traffico limitato, in rapporto all'art.8 L. n.689/81; 2) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 8-bis L. 689/81; 3) erronea valutazione della carenza di prova in ordine all'informativa riguardante l'estensione della zona a traffico limitato al varco di Riva San Lorenzo, posto a fondamento di tutti i verbali impugnati; 4) erronea valutazione dell'inadeguatezza e/o insufficienza della segnaletica stradale della limitazione del traffico, posta in prossimità del varco di riva San Lorenzo, e comunque carenza di motivazione sul punto; 5) omessa valutazione della

violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa in relazione ai motivi di impugnazione nn. 3 e 4; 6) omessa motivazione sulla censura di nullità dei verbali di contestazione per mancata indicazione degli estremi dell'omologazione delle telecamere; 7) erroneità e contraddittorietà della motivazione circa la censura di nullità dei verbali per l'inesistenza del divieto a fronte dell'omessa indicazione degli estremi del provvedimento amministrativo istitutivo del divieto.

Sulla base di tali motivi, l'appellante ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.283 c.p.c., e nel merito, in riforma della stessa, l'annullamento o l'invalidazione dei verbali di accertamento opposti.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.05.07, si è costituito in giudizio il C ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, contestando sotto ogni profilo l'atto di appello.

Con ordinanza del 16.05.07 è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta dall'appellante, in ragione della mancanza di efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata.

La causa non ha richiesto alcuna attività istruttoria.

All'udienza del 26.03.09 le parti le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, confermando quanto già richiesto nei rispettivi atti introduttivi.

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, sotto il profilo del rito, va evidenziato che l'appello avverso le sentenze di Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, introdotto con D.L.vo n. 40/06 è soggetto al rito ordinario (come si ricava anche dalla recente sentenza n. 14520/09) e per questo motivo la causa è stata trattenuta in decisione secondo lo schema ordinario previsto dagli artt. 189 e 190 c.p.c.

Quanto al merito, il primo ed il secondo motivo di impugnazione devono giudicarsi infondati, atteso che la questione di costituzionalità prospettata dall'appellante non è nel caso di specie rilevante e comunque non è fondata.

Ed infatti: a) il comma 2 dell'art. 198 C.d.S. esclude all'applicabilità alle sanzioni in esame del principio espresso dal comma 1 della medesima ispezione, che, riproducendo il comma 1 dell'art. 8 della Legge n. 6891/81, si limita a disciplinare l'ipotesi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, di violazioni, ossia l'ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione; b) nel caso di specie l'intervallo temporale intercorso fra i vari ingressi nella zona a traffico limitato oggetto di sanzione, pari ad almeno un

giorno, esclude, di per sé, la possibilità di considerare le condotte dell'appellante come un'unica azione.

Peraltro, tale intervallo escluderebbe anche la possibilità di ravvisare l'unicità di scopo necessaria per ravvisare l'istituto della continuazione, fermo restando che esso è previsto dall'art. 8 comma 2 della legge n. 689/81 solo per le sanzioni previdenziali e che si condivide sul punto l'orientamento di legittimità, secondo cui la scelta legislativa così compiuta (di limitare ad ipotesi specifiche di sanzioni amministrative l'applicazione dell'art. 81 c.p.) non è censurabile sotto il profilo della costituzionalità, stante la differenza morfologica tra illecito amministrativo ed illecito penale (v. Cass. n. 24655/08).

Né può pervenirsi a diverse conclusioni considerando l'art. 8 bis della legge n. 689/81, posto che, come già evidenziato, non è ravvisabile ne caso di specie una "programmazione unitaria" e comunque tale disposizione attribuisce rilievo alla unicità del disegno trasgressivo in funzione, non già dell'applicazione di una sanzione unica e ridotta, bensì dell'esclusione degli effetti previsti in caso di reiterazione.

Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione devono ritenersi infondati, atteso che: a) come risulta dalle fotografie prodotte dall'appellato (v. documenti 3-6 bis del suo fascicolo di parte), la cui conformità allo stato dei luoghi non è stata contestata dall'appellante, nel periodo in cui sono state commesse le infrazioni

vi erano dei cartelli di preavviso (con l'indicazione delle uniche direzioni possibili e la specificazione, a caratteri grandi e ben leggibili, dell'eccezione "autorizzati ZTL"), e poi un ulteriore cartello all'imbocco del varco, con l'indicazione delle uniche direzioni possibili, la specificazione, a caratteri grandi e ben leggibili, dell'eccezione "autorizzati ZTL" e l'ulteriore specificazione, a carattere piccoli e difficilmente leggibili durante la guida, degli orari di esclusione dell'operatività del divieto); b) tale segnaletica deve ritenersi idonea ad evidenziare in modo chiaro, e senza alcuna asimmetria informativa, l'esistenza di un divieto di accesso legato alla previsione di una zona a traffico limitato (ZTL); c) l'eventuale difficoltà a leggere, durante la guida, le indicazioni relative alle eccezioni del divieto, non comporta l'illegittimità della segnaletica né determina la possibilità di confusione sulla sua portata precettiva, posto che, a fronte del carattere generale e ben visibile del divieto stesso, l'automobilista è chiamato seguire gli unici percorsi indicati come possibili, ovvero ad arrestare o rallentare la marcia per verificare le eccezioni al divieto; d) la chiara percepibilità del divieto in base alla segnaletica su esposta esclude la rilevanza dell'idoneità dell'attività informativa precedentemente posta in essere dall'Amministrazione comunale.

Anche il sesto motivo di impugnazione deve giudicarsi infondato, atteso che: a) l'inadeguatezza della strumentazione di rilevamento non è idonea di per sé ad inficiare la validità del

provvedimento amministrativo, ma rileva limitatamente all'accertamento dell'avvenuta infrazione; b) che gli accessi alla zona vietata, oggetto dei verbali di accertamento, nel caso di specie non sono stati contestati dall'appellante e pertanto debbono ritenersi provati nei termini indicati nei verbali stessi.

Infine anche l'ultimo motivo di impugnazione deve giudicarsi infondato, in quanto si condivide l'orientamento di legittimità, secondo cui "In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - indicazione imposta dall'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada - non determina la illegittimità del segnale, e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare" (v. da ultimo Cass. n. 7125/06).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste in capo all'appellante nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna M C T a rimborsare al C le spese di lite che liquida in complessivi € 1305 , di cui € 205 per spese ed € 500 per diritti per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali iva e cpa.

Verona, 16/3/11

Il Giudice

dott. Pier Paolo Lanni